



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **16** registro delibere

Data **31/01/2023**

Oggetto: SERVIZIO DI CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI PER IL PERIODO DI TRE ANNI CON FACOLTÀ DI RINNOVO FINO A ULTERIORI DUE ANNI – INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI. CIG: 9609426D2F

Il giorno trentuno del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre ad ore 10:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

VALDUGA FRANCESCO	Sindaco
ROBOL GIULIA	Vice Sindaca
PREVIDI MAURO	Assessore
BERTOLINI GIUSEPPE	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
MINIUCCHI ANDREA	Assessore
COSSALI MICOL	Assessora

Sono assenti giustificati i signori: **Robol Giulia, Plotegher Carlo,**

PRESIEDE: VALDUGA FRANCESCO

ASSISTE: GIABARDO ALBERTO- SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 03/02/2023
al 13/02/2023

f.to ALBERTO GIABARDO
Segretario generale pro tempore

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

Con provvedimento n. 45 del 14 dicembre 2022, divenuto esecutivo il 2 gennaio 2023, il Consiglio comunale ha deliberato di affidare a terzi il servizio di gestione del Canile comunale di Rovereto, situato in loc. Mira ai Lavini di Marco, procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 2, lettere a) e c) e 17, comma 2, della LP n. 2/2016 con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di appalto o, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, dall'eventuale consegna anticipata del servizio, richiesta dall'Amministrazione comunale tramite PEC ai sensi di legge, per la durata di anni 3, con possibile rinnovo fino a ulteriori 2 anni.

Con lo stesso provvedimento, considerata la particolare natura del servizio in oggetto e come previsto dagli artt. 2, comma 11, e 4, comma 1, della L. n. 281 del 1991 - *la legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*, e dall'art. 5, comma 2, del DPGP n. 23-125/Leg. del 2013 - *Disposizioni regolamentari per l'applicazione della LP n. 4 del 2012 (Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)*, viene dato atto che possono partecipare alla gara:

1. enti o associazioni animaliste e zoofile, che perseguono nel loro statuto finalità di tutela e protezione animali,
2. gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs n.50/2016, che diano garanzia di presenza in canile di volontari o associazioni animaliste e zoofile, che per statuto perseguono fini di tutela e protezione animali;

precisando che i requisiti generali e speciali richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, saranno meglio specificati nel bando di gara secondo le disposizioni di legge e per garantire la serietà e la professionalità dei potenziali soggetti gestori.

Il Consiglio comunale con la medesima deliberazione ha approvato altresì il "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria", contenente i criteri e le modalità di gestione tecnica del canile comunale e le disposizioni contrattuali e amministrative; lo schema di documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", avente ad oggetto i criteri in base ai quali saranno valutate le offerte pervenute, dando atto che l'Organo competente in sede di approvazione del bando di gara può apportare eventuali necessarie modifiche formali e non sostanziali, e prevedendo la soglia di sbarramento a 50 punti sugli 85 disponibili per l'offerta tecnica, rimanendo fissato in 15 punti il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica sul totale di 100 punti; la "Stima economica di massima dei costi su base annua", predisposta dagli Uffici comunali competenti, per una spesa di € 162.534,56.= oltre ad IVA per un anno; di € 812.672,80.= oltre ad IVA per il quinquennio (3 anni più 2 di rinnovo) e di € 162.534,56.= oltre ad IVA per un'eventuale proroga tecnica. Tale spesa è prevista per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 nel bilancio di previsione 2023-2025 e farà riferimento ai capitoli corrispondenti dei PEG futuri per gli anni, 2026, 2027 e 2028. L'affidamento in gestione del servizio in parola è costituito da un lotto unico non suddivisibile in quanto il canile comunale costituisce una minima unità autonoma e funzionale.

L'Ufficio appalti, incardinato presso la Direzione Generale, ha il compito di

provvedere all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto affidatario del servizio, mediante pubblicazione del bando integrale di gara, che deve tener conto dei dati contenuti nella documentazione di cui al punto precedente, nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia. All'esito positivo della procedura di individuazione del nuovo contraente il Dirigente del Servizio competente provvederà all'affidamento del servizio e alla sottoscrizione e alla gestione del contratto con facoltà di convenire eventuali elementi negoziali accidentali, assicurando la prenotazione e l'impegno della relativa spesa.

Ciò premesso si ritiene di procedere, una volta attribuito il punteggio tecnico complessivo alla singola offerta, alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale.

Si consideri che la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la miglior offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15 punti.

Si prende atto che rispetto all'offerta economica si rinvia alla formula prevista dal documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta". Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi.

Dato atto che si consente il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze, la disinfezione e disinfestazione. Non si ritengono invece subappaltabili il servizio di accalappiamento, ricovero, cura, rieducazione e gestione di affidamenti e adozioni degli animali. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione.

Per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, si ritiene di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara;
- b) non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si ritiene, inoltre, di inserire nel disciplinare di gara l'avviso, in adesione all'art. 2, comma 6, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Come previsto dalla Delibera del Consiglio n. 45 dd. 14 dicembre 2022 sopracitata è necessario il sopralluogo obbligatorio presso la struttura del canile comunale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto tramite l'Ufficio Ambiente e verde.

Non è previsto l'impiego di lavoratori svantaggiati salvo quanto eventualmente previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara limitatamente ad attività amministrative e/o di informazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a euro 5.000,00

Visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche".

Atteso che con deliberazione n. 332 del 20 luglio 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 181 del 4 agosto 2022, il Consiglio dell'ANAC ha approvato l'aggiornamento dello schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...]. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo".

Preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2).

Atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234".

Preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica.

Rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale.

Dato atto che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Appalti ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando – in conformità allo schema di bando tipo pubblicato sul portale di APAC - le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) (ALLEGATO A).

Ritenuto di richiedere agli operatori economici e ai soggetti interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo dei primi tre anni posto a base di gara al netto di Iva e altri oneri, il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Vista la necessità di richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste).

Dato atto che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della singola graduatoria di merito e della conseguente aggiudicazione definitiva – verrà nominata, con distinto provvedimento, apposita Commissione tecnica.

Atteso di dover prevedere un termine per la ricezione delle offerte, ai sensi e in conformità del comma 2 dell'art. 18 della L.P. 2/2016 e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di permettere una più celere esecuzione dell'appalto e tenuto conto del tempo necessario per preparare le offerte, stabilito in 25 giorni dalla data di trasmissione del Bando per la pubblicazione nella GUUE. Le modalità di redazione dell'offerta tecnica garantiscono la coerenza del termine così definito.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore (e all'eventuale subappaltatore), in fase esecutiva del contratto troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della l.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione (approvato con d.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg.) e dalla disciplina attuativa.

L'appalto sarà finanziato parzialmente da compartecipazione dei Comuni convenzionati, dagli utenti residenti nel Comune di Rovereto e nei Comuni convenzionati e per la differenza con fondi comunali.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi per poter partecipare alla gara, oltre al possesso dei requisiti generali di legge, di idoneità soggettiva e di capacità economica e finanziaria, il concorrente - con specifico riferimento al requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale - deve aver svolto negli ultimi cinque anni per almeno 2 anni consecutivi servizi relativi alla gestione di canili con esito positivo da dimostrare con certificazione rilasciata dal committente pubblico o privato con indicazione del periodo, del compenso e dell'oggetto del servizio svolto.

Possono partecipare alla gara:

- enti o associazioni animaliste/zoofile che perseguono nel loro statuto finalità di tutela e protezione animali come previsto dalla normativa vigente;
- gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 che diano garanzia di presenza in canile di volontari o associazioni animaliste/zoofile che per statuto perseguono fini di tutela e protezione animali.

Atteso che il possesso di tale requisito di esperienza risulta necessario al fine di garantire che il soggetto partecipante alla gara (che ha ad oggetto un servizio al tempo stesso complesso e specifico come il servizio di canile comunale) possa risultare affidabile.

Risulta infine opportuno, in vista della scadenza del contratto in essere con l'attuale gestore prevista il prossimo 28 febbraio 2023 e quindi per poter assegnare in tempi congrui il nuovo affidamento, proporre l'immediata esecutività del presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici (direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE);

vista la L.P. 23/90 "Disciplina dell'attività contrattuale dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

visto il "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., con particolare riferimento all'art. 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della

Giunta comunale n. 163 di data 18 novembre 2014, in particolare l'art. 2 recante l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice anche a collaboratori, consulenti, titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi realizzanti opere in favore dell'amministrazione;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il capo III "Disposizioni in materia contabile" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15 novembre 2011 n. 56;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2023-2025;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 14 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il piano triennale anticorruzione 2022-2024 approvato con deliberazione della giunta comunale di data 22 aprile 2022, n. 95;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile

sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e finanze, Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione del Servizio di canile comunale - per il periodo di tre anni con facoltà di rinnovo, redatto dall'Ufficio Appalti, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute; detto schema di disciplinare, Allegato A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di gara (lotto unico) per l'affidamento del servizio di canile comunale presso la struttura comunale situata in loc. Lavini di Marco;
3. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e nella deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 14 dicembre 2022, esecutiva;
4. di prevedere un termine per la ricezione delle offerte, ai sensi e in conformità del comma 2 dell'art. 18 della L.P. 2/2016 e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di permettere una più celere esecuzione dell'appalto e tenuto conto del tempo necessario per preparare le offerte, stabilito in 25 giorni dalla data di trasmissione del Bando per la pubblicazione nella G.U.U.E.;
5. di stabilire, come già indicato nella citata deliberazione consiliare di cui al punto 3. che il servizio avrà una durata di tre anni con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni e una proroga tecnica di massimo un anno nelle more della nuova procedura di gara e che, ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
6. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente atto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;

7. di dare atto che il Dirigente del servizio di merito potrà apportare alla documentazione tecnica e amministrativa relativa alla procedura approvata con il presente provvedimento le eventuali modifiche e correzioni che dovessero risultare necessarie nel corso dell'istruttoria della procedura di gara, al fine di garantire la completezza, la coerenza e l'adeguamento all'eventuale normativa sopravvenuta della stessa;
8. di prenotare la spesa complessiva di euro 594.876,47.- (IVA inclusa), per euro 165.243,46.- (IVA inclusa) al capitolo 5520/10 dell'esercizio finanziario 2023, per euro 198.292,16.- (IVA inclusa) al capitolo 5520/10 dell'esercizio finanziario 2024, per euro 198.292,16.- (IVA inclusa) al capitolo 5520/10 dell'esercizio finanziario 2025 e per euro 33.048,69.- al capitolo 5520/10 dell'esercizio finanziario 2026, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che gli impegni di spesa per l'eventuale rinnovo verranno assunti previa adozione di apposito provvedimento;
9. di precisare altresì che la prenotazione d'impegno di cui al punto 8. del presente dispositivo, verrà confermata contestualmente al provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
10. di demandare al dirigente del Servizio Sostenibilità e Qualità del vivere urbano l'adozione di tutti i provvedimenti che nell'ambito della sua competenza sono necessari e opportuni per l'esecuzione della presente deliberazione;
11. di impegnare, inoltre, l'importo complessivo per l'esercizio finanziario 2023 di euro 375,00 (*se tra 500.000 e 1.000.000*) al capitolo 5520/10 che presenta la necessaria disponibilità, quale contributo ANAC per la gara in oggetto;
12. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nel corso degli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025, 2026;
13. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso al Tribunale amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

La giunta comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, in vista della scadenza del contratto in essere con l'attuale gestore prevista il prossimo 28 febbraio 2023 e quindi per poter assegnare in tempi congrui il nuovo affidamento.

N 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO VALDUGA FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **14/02/2023**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale